SENTENZA N. 367/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 73933** del registro di segreteria proposto da (omissis)**,** con l'avv. Marco Bianchini, contro l'INPS e il MIUR;

Ritenuto in

FATTO

Col ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, già dirigente scolastico presso il MIUR e collocata in quiescenza a decorrere da 1° settembre 2016, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, in applicazione del CCNL del Comparto Scuola, sottoscritto in data 8/7/2019 e concernente il periodo 1.1.2016-31.12.2018.

Deduceva che, con l'entrata in vigore del contratto collettivo, era stato introdotto un incremento degli stipendi tabellari e, nei riguardi del personale andato in quiescenza nel periodo di vigenza del contratto, sarebbe stato previsto che detti incrementi avessero effetto integrale ai fini della determinazione della pensione.

Si costituiva l'INPS e rappresentava di non essere stato posto in condizione di provvedere alla riliquidazione, non avendo ricevuto i necessari dati da parte del datore di lavoro; in via preliminare di merito, eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati, per il quinquennio anteriore alla notifica del ricorso. Concludeva in

conformità, chiedendo di essere manlevato, in caso di condanna, dal MIUR.

Si costituiva il Ministero dell'Istruzione e deduceva di aver già provveduto al ricalcolo del trattamento pensionistico della ricorrente, in applicazione del richiamato contratto collettivo, allegando all'uopo il prospetto 51 C.G., aggiornato alla data del 7/4/2025; precisava che gli incrementi contrattuali spettavano solo in relazione al periodo di permanenza in servizio; chiedeva pertanto il rigetto della domanda

All'udienza del 28/11/2025, sentite le parti, che insistevano nelle proprie conclusioni, il giudizio veniva quindi deciso, con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

Considerato in

DIRITTO

La domanda è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti di seguito precisati.

Va preliminarmente evidenziato come le norme della contrattazione collettiva riguardino il solo rapporto di lavoro ed il trattamento in attività di servizio; solo in via eccezionale si ammette che esse possano riflettersi sul trattamento pensionistico, allorché specifiche clausole dello stesso contratto collettivo prevedano che i miglioramenti siano attribuiti anche al personale collocato a riposo durante il periodo di sua vigenza, in quanto -ed a tali limitati fini- il pensionato viene considerato, mediante una *fictio iuris*, come ancora il servizio.

Questo, in deroga al criterio di determinazione della pensione con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita l'ultimo giorno della permanenza in servizio, di cui all'art. 43 del DPR n. 1092/1973 (Sez. Campania, sentenze n. 466/2023 e n. 599/2023; Sez. Trento, n. 29/2013; Sez. Abruzzo, n. 109/2022).

Va anche ricordato come non esistano nel nostro ordinamento una norma o un principio generale che impongano l'automatica estensione al personale in quiescenza

dei benefici conferiti al personale in servizio, in difetto di specifiche clausole contrattuali.

Generalmente, quindi, le norme del CCNL concernono il rapporto di lavoro ed il trattamento in attività di servizio. Si riconosce che esse possano riflettersi sul trattamento pensionistico soltanto allorché specifiche clausole contrattuali prevedano che i miglioramenti siano attribuiti anche al personale cessato dal servizio e collocato a riposo nel periodo di vigenza del contratto stesso.

Nel caso di specie, viene in rilievo l'art. 40 del CCNL, relativo al Comparto Dirigenti Scolastici, per il periodo 2016/2018, ai sensi del quale "*1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 39 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed Afam) hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.*".

La norma contrattuale estende dunque i benefici di cui al citato CCNL al trattamento di quiescenza dei dirigenti cessati nel periodo di vigenza del contratto; solo per la

determinazione del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., prende in considerazione esclusivamente gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Il ricorrente è cessato dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2016 e, pertanto, durante la vigenza contrattuale 2016-2018.

Ne consegue che, sussistendo la sopra indicata clausola di estensione, tutti i benefici economici previsti dal citato CCNL devono esserle integralmente riconosciuti e computati nella base pensionabile al momento della riliquidazione del trattamento di quiescenza definitivo (Sez. Campania, n. 466/2023 e 599/2023).

Dalla documentazione depositata in atti da parte resistente, si evince invece l'avvenuto computo dell'indennità di vacanza.

Il ricorso è in questi termini fondato e, per l'effetto, si accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, quale risultante in applicazione degli incrementi di cui al CCNL Comparto Scuola 2016-2018, oltre eventuali arretrati.

Alla stregua delle diffide e messa in mora, inviate dalla ricorrente nel 2022 e nel 2023, deve ritenersi non sussista prescrizione.

L'INPS, quale ordinatore secondario di spesa e, pertanto, incaricato della messa in pagamento delle somme spettanti, ha diritto di essere manlevato dal MIUR.

Stante la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico si reputa equo compensare integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, quale risultante in applicazione degli incrementi di cui al CCNL Comparto Scuola 2016-2018, oltre eventuali arretrati.

Compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2025, con contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

01.12.2025

Il Direttore della segreteria
Maurizio Lanzilli